

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA -
A.S. 2012/13**

L'anno 2012, il giorno 27 agosto, a Genova, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, in sede di negoziazione decentrata

TRA

- la delegazione di parte pubblica composta dalla dott. ssa Rosaria Pagano, Vice Direttore Generale dell'USR per la Liguria, e la delegazione di parte sindacale composta da: FLC-C.G.I.L., CISL SCUOLA , SNALS-CONFSAL , UIL SCUOLA

é stato raggiunto il seguente accordo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado della regione Liguria per l'a.s. 2012/13.

Visto il CCNI sottoscritto in data 23 agosto 2012 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A., di seguito indicato come CCNI,

SI CONCORDA

Il seguente Contratto Collettivo Decentrato Regionale (CCDR) concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, integra ed esplicita il CCNI del 23 agosto 2012, al quale si rimanda per quanto non previsto dal presente contratto.

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente CCDR si applica al personale docente, educativo e ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ART. 2 - MATERIE E FINALITA'

Il presente CCDR stabilisce i criteri e definisce le modalità di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed ATA in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado della regione Liguria, per quanto non previsto dal CCNI del 23 agosto 2012.
L'obiettivo del contratto é l'utilizzo qualificato di tutto il personale.

ART. 3 - ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

I Dirigenti Scolastici comunicheranno a ciascun Ambito territoriale di riferimento tutte le variazioni intervenute rispetto all'organico di diritto, oltre a tutti gli elementi di conoscenza utili al fine di determinare il quadro delle disponibilità, compresi i posti di sostegno e i posti per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria e delle lingue straniere nella scuola secondaria di I° grado.

L'attribuzione, da parte dei Dirigenti Scolastici, degli spezzoni di ore pari od inferiori a 6 al personale docente in servizio nella scuola non può avvenire prima del completamento delle operazioni di competenza degli Uffici di ciascun Ambito territoriale.

ART. 4 - SCADENZE, CRITERI E PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE E LA DEFINIZIONE DELLE DISPONIBILITA'

I Dirigenti degli Ambiti territoriali dell'U.S.R. Liguria provvederanno a pubblicare all'Albo e sul sito Internet:

- a) le disponibilità iniziali relative ai posti comuni e ai posti di sostegno per tutti gli ordini di scuola;
- b) le disponibilità iniziali relative ai posti di personale A.T.A.

Tali disponibilità comprenderanno:

PERSONALE DOCENTE

- 1) posti/cattedre, cattedre orario, spezzoni vacanti per l'intero anno riferiti a:
 - a) disponibilità residue dopo i movimenti, i passaggi di cattedra e di ruolo e le assegnazioni definitive di sede;
 - b) disponibilità derivanti dall'adeguamento degli organici di diritto alla situazione di fatto;
 - c) trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, compresi quelli dei docenti utilizzati presso le Università;
 - d) disponibilità relative alle deroghe per le attività di sostegno;
 - e) disponibilità sopraggiunte per qualsiasi altro motivo (distacchi, comandi, utilizzi in altri compiti, esoneri o semiesoneri attribuiti ai docenti a qualsiasi titolo, incarichi di presidenza);
 - f) disponibilità derivanti da quote orario necessarie per sostenere i progetti di sperimentazione integrata tra MIUR e Regioni;
 - g) disponibilità derivanti da prosecuzione di sperimentazioni autorizzate dal M.I.U.R.;
 - h) disponibilità relative alla prosecuzione o attuazione di progetti a qualsiasi titolo autorizzati;
 - i) disponibilità derivanti da progetti deliberati dai Centri Territoriali Permanenti;
 - l) disponibilità derivanti da progetti di orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione dei processi formativi, con particolare riguardo all'attività di coordinamento e progettazione organizzativa e didattica;
 - m) disponibilità derivanti da altre attività progettuali delle scuole per le quali sia richiesto un incremento di organico;
 - n) disponibilità derivanti da posti autorizzati per la scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell'offerta formativa;
 - o) disponibilità per posti di ufficio tecnico di cui all'art. 8 comma 7 del D.P.R. 87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali e all'art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme per il riordino degli istituti tecnici;
 - p) l'ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I° grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana nei confronti di alunni stranieri, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta dalla scuola.

I progetti di cui ai punti , h), i), l) ed m), sono realizzabili solo in caso di personale in esubero.

2) posti, cattedre, cattedre orario, spezzoni vacanti per un periodo inferiore all'anno, per le classi di concorso in esubero provinciale.

3) posti derivanti da provvedimenti di messa a disposizione (comma 9 art 5 CCNI).

ART. 5 - PERSONALE EDUCATIVO

Il personale educativo in esubero può essere utilizzato, qualora ne ricorrano le condizioni, analogamente a quanto previsto dal CCNI per gli Insegnanti tecnico-pratici.

Nel piano degli utilizzi del personale in esubero, potrà essere prevista una quota non superiore al 25% di tale personale per far fronte alle eventuali esigenze di sostituzione di assenti.

ART. 6 - ULTERIORI CRITERI E MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE

1 - E' assicurata la precedenza, nell'utilizzo a domanda, al personale docente e ATA che ha già prestato servizio, almeno per un anno nell'ultimo quinquennio, presso i CTP, i corsi serali e le scuole ospedaliere. Tali utilizzazioni, disposte anche a domanda, non interrompono la continuità di servizio.

ART. 7 - SCAMBIO DI POSTO TRA CONIUGI O CONVIVENTI

1. A conclusione di tutte le operazioni di cui al presente contratto potranno essere esaminate eventuali richieste di scambio di posto tra coniugi o conviventi anche tra province diverse purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.

2. Lo scambio è effettuabile:

- a) a condizione che gli interessati risultino entrambi assegnati a posti di scuola dell'infanzia o di scuola primaria della stessa tipologia e può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.
- b) parimenti può procedersi, in relazione ad analoghe richieste formulate da coniugi o conviventi docenti di scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado, ovvero di personale ATA, a condizione che entrambi siano assegnati a cattedre o posti della medesima classe di concorso o profilo professionale.

3. Lo scambio di posto ha efficacia limitata all'anno per il quale viene disposto ed è interruttivo della continuità del servizio nella stessa sede.

4. Le eventuali domande dovranno essere presentate agli Uffici degli Ambiti territoriali delle province richieste prima della data di inizio dell'anno scolastico.

5. Nei casi in cui si chiedi lo scambio tra province diverse, le richieste dovranno essere presentate agli uffici degli Ambiti territoriali delle rispettive province, che le esamineranno di concerto.

ART. 8 – MODALITA' DI SOSTITUZIONE DEL D.S.G.A.

SOSTITUZIONE DEI D.S.G.A. – SEQUENZA OPERATIVA

Per quanto attiene la sostituzione dei DSGA. si richiama l'art. 14 del CCNI del 2012.

Pertanto, l'ordine delle operazioni sarà il seguente:

- a) nomina dalla graduatoria permanente secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM 146/2000;
- b) nomina del personale in servizio nella medesima istituzione scolastica beneficiario della seconda posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale del 25/7/2008;
- c) incarico da conferire ai sensi dell'articolo 47 del CCNL 29 novembre 2007 al personale in servizio nell'istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

In caso di presenza di più soggetti aspiranti alla medesima nomina, i criteri da adottare saranno i seguenti:

- 1) conferma dell'incarico all'Assistente amministrativo che lo ha svolto nell'anno scolastico precedente;
- 2) maggior punteggio nella graduatoria compilata secondo la tabella – All. 1 – al presente CCDR.

Il Dirigente scolastico potrà discostarsi dai predetti criteri con provvedimento motivato.

Esaurite le predette fasi operative, gli Uffici degli Ambiti territoriali procederanno all'utilizzazione del personale appartenente al profilo di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in servizio in altra scuola della provincia, prioritariamente a tempo indeterminato e, in mancanza, a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto, con conferimento di apposito incarico.

A tal fine saranno predisposte due distinte graduatorie provinciali formulate in base alla tabella – All. 1 – allegata al presente CCDR, rispettivamente per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato, nelle quali saranno inclusi gli aspiranti che abbiano presentato domanda.

L'utilizzazione sarà disposta prioritariamente secondo il seguente ordine:

- a) aspiranti inclusi nelle graduatorie definitive per la mobilità professionale di cui al CCNI 3 dicembre 2009;
- b) personale che abbia già prestato servizio in qualità di D.S.G.A.;
- c) personale in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di area D di cui alla Tabella B) allegata al CCNL;
- d) personale titolare della seconda posizione economica;
- e) personale beneficiario dell'art. 7 del C.C.N.L. 7/12/2005.

Nel conferimento degli incarichi, gli Uffici degli Ambiti territoriali non terranno conto di coloro che hanno rifiutato l'incarico ai sensi dell'art.47 del CCNL nella propria scuola ovvero in quanto beneficiario di posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

Ai soli fini della scelta della sede, e nel limite degli aventi diritto all'incarico, ove richiesto, sarà confermato il personale utilizzato nella stessa scuola di servizio dell'anno scolastico precedente. Tale operazione precederà le nuove utilizzazioni.

Le istanze di utilizzazione sui posti in questione dovranno essere prodotte agli Uffici degli Ambiti territoriali competenti:

- a) dal personale di ruolo o immesso in ruolo con decorrenza 1/9/2011: entro il 30 agosto 2012
- b) dal personale con contratto a tempo determinato fino al 31/8/2013: entro 10 gg. dalla nomina, e, comunque, non oltre il 30 settembre 2012.

Qualora risultassero ancora posti disponibili si procederà alla nomina del personale anche con contratto a tempo determinato in servizio nell'istituzione scolastica cui viene conferito l'incarico specifico di cui all'art.47 del CCNL.

Il posto lasciato disponibile dall'assistente amministrativo utilizzato su posto di DSGA rientra nel quadro generale delle disponibilità per le operazioni di avvio dell'anno scolastico. In caso di copertura dei posti con personale a tempo determinato si richiama il disposto dell'art. 6, comma 4, del D.M. n. 430 del 13.12.2000.

ART. 9 - INFORMATIVA ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Prima dell'inizio delle operazioni di utilizzazione, copia delle disponibilità viene trasmessa alle OO.SS. regionali; le stesse disponibilità vengono trasmesse alle OO.SS. provinciali. Eventuali, successive modificazioni ed integrazioni relative alle diverse tipologie di posti saranno comunicate alle OO.SS. , affisse all'albo degli Uffici degli Ambiti Territoriali., nonché pubblicate sul sito Internet.

ART.10 - GRADUATORIE DEI RICHIEDENTI

Per ogni operazione prevista dal presente contratto sarà compilata distinta graduatoria che sarà affissa all'albo degli Uffici dei singoli Ambiti Territoriali almeno 48 ore prima dell'inizio delle operazioni e comunicata tempestivamente a tutte le scuole.

ART. 11 - RECLAMI E RICORSI

Entro due giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sono ammessi reclami solo per errori materiali. L'amministrazione, in via di autotutela, può intervenire, su segnalazione dell'interessato, anche in data successiva alla scadenza del termine di presentazione dei reclami. Entro i termini di legge sono ammessi ricorsi al giudice ordinario.

ART. 12 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

In caso di controversia individuale di lavoro può essere proposto ricorso al giudice ordinario e del lavoro, previo esperimento del tentativo di conciliazione presso la segreteria dell'ufficio per il contenzioso istituito dal Direttore Regionale o in alternativa dell'arbitrato previsti dal CCNL del 18 ottobre 2001.

ART. 13 - CONTROVERSIE INTERPRETATIVE

1. Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione delle norme del presente contratto, le parti contraenti, entro cinque giorni dalla richiesta di una di esse - si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. Il tentativo di conciliazione deve concludersi entro cinque giorni dal primo incontro.
2. Le parti non intraprenderanno alcuna iniziativa prima che si sia conclusa la procedura prevista dal presente articolo.

ART.14 - NORME DI RINVIO

Per ciò che non risulta regolato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni riportate nel CCNI citato nelle premesse.

ART. 15 - IMPEGNI DI SPESA.

A norma dell'art. 47, comma 3 del D.lgs n. 165/2001 si dichiara che il presente accordo non comporta, neanche a carico degli Esercizi Finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate alla direzione regionale, in quanto non prevede alcuna assunzione in ruolo di personale docente o ATA.

ART. 16 - VALIDITA' DELL'ACCORDO.

Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, ed ha validità per l'anno scolastico 2012/13.

Letto, firmato e sottoscritto

Per la parte pubblica:

F.to Dott.ssa Rosaria Pagano _____

Per le OO.SS. Regionali

F.to FLC-C.G.I.L. _____

F.to C.I.S.L. SCUOLA _____

F.to SNALS-CONFSAL _____

F.to UIL- SCUOLA _____

TABELLA – ALLEGATO 1

TITOLI CULTURALI

Diploma di laurea previsto dal CCNL del 29/11/2007: punti 5;

Laurea specialistica, o appartenente al vecchio ordinamento, diversa da quella richiesta per l'accesso al Profilo di area D di cui alla tabella B allegata al vigente CCNL comparto scuola: punti 3;

Laurea triennale richiesta per l'accesso al profilo di coordinatore amministrativo: punti 1,5;

Laurea triennale diversa da quella richiesta per l'accesso al profilo di coordinatore amm.vo: punti 0,75.

TITOLI DI SERVIZIO

Per ogni anno di effettivo servizio prestato (per almeno 180 gg. in ciascuno degli anni considerati) nella funzione di sostituzione del DSGA: punti 1;

per ogni mese di effettivo servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o coordinatore amministrativo: punti 0,05;

per ogni anno di effettivo servizio prestato in qualità di assistente amministrativo: punti 0,10;

- N.B.** a) A parità di punteggio complessivo la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica.
b) Il servizio di sostituzione in qualità di DSGA, coordinatore amministrativo e responsabile amministrativo non è cumulabile per lo stesso periodo con nessun altro servizio.